



**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**tra**

**La Prefettura di Venezia**

**le organizzazioni dei gestori di  
discoteche e dei servizi di controllo delle  
attività di intrattenimento e spettacolo**

**ed i Comuni delle località turistiche  
balneari**

**VENEZIA, 11/07/2023**



*Prefettura di Venezia*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**PREMESSO CHE**

- in data 21 giugno 2016 è stato sottoscritto tra il Ministro dell'Interno ed i rappresentanti delle Organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo un Accordo quadro in materia di sicurezza nelle discoteche volto a consentire un più avanzato sistema di relazioni e di sinergie tra gli operatori del settore e le Forze dell'Ordine;

- in data 12 luglio 2019 è stata siglata dal Ministro dell'Interno e dai Presidenti delle Associazioni rappresentative del settore SILB-FIPE, ASSO Intrattenimento e FIEPET Confesercenti un'Intesa programmatica - aperta all'adesione di altre Associazioni rappresentative del settore - finalizzata a rafforzare, attraverso una più stretta collaborazione con i gestori dei locali, le strategie di prevenzione dei fenomeni illegali connessi alle attività di intrattenimento;

**VISTA** la legge 1° aprile 1981 n. 121;

**VISTO** il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed il Regolamento di esecuzione 6 maggio 1940 n. 635;

**VISTO** il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

**VISTO** il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito con la legge 1° dicembre 2018, n. 132;

**VISTO** l'Accordo quadro nazionale tra il Ministro dell'Interno ed i rappresentanti delle organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo del 21 giugno 2016;

**VISTA** la circolare ministeriale n.557/PAS/U/015764/10089 del 30 ottobre 2017, avente ad oggetto "Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009. Direttive";

**RICHIAMATA** l'Intesa programmatica siglata il 12 luglio 2019 dal Ministro dell'Interno con i Presidenti delle Associazioni rappresentative del settore SILB-FIPE, ASSO Intrattenimento e FIEPET Confesercenti;

**RICHIAMATE** le linee di indirizzo, diramate dal Ministero dell'Interno, con la circolare n.557/PAS/U/010024/12000.A-1 del 17 luglio 2019 e le indicazioni di cui alla circolare del Gabinetto del Ministro del Ministro dell'Interno n.54152 dell' 8 agosto 2019;

**VISTE** le risultanze delle riunioni di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltesi presso la Prefettura di Venezia;



*Prefettura di Venezia*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**PRESO ATTO** dell'opportunità di:

- individuare nuove ed incisive iniziative volte a favorire una sempre più diffusa cultura del "divertimento nella legalità" e in condizioni di sicurezza, soprattutto nei giovani che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e dei locali di pubblico trattenimento danzante;
- incrementare i livelli di sicurezza all'interno e in prossimità di tali esercizi nel quadro di efficaci strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell'abuso di alcool;
- rafforzare, attraverso il presente Protocollo, il contributo dei gestori dei locali da ballo, attraverso azioni complementari che possano contribuire fattivamente alla complessiva strategia di prevenzione messa in campo dai soggetti istituzionalmente preposti;
- contrastare ogni forma di trattenimento danzante posta in essere fuori dal quadro autorizzatorio e di sicurezza previsto dalle normative vigenti;
- mantenere e garantire nel tempo la salubrità e la sicurezza degli ambienti e delle strutture destinate alle attività di intrattenimento, l'igiene e la sicurezza degli alimenti eventualmente distribuiti all'interno dei locali, al fine di garantire sotto ogni aspetto la salute degli avventori e dei lavoratori di intrattenimento e spettacolo;
- incontrarsi periodicamente per fare il punto in ordine all'efficacia e all'incisività degli strumenti di collaborazione già sperimentati, anche al fine di poter individuare nuovi meccanismi operativi e, se del caso, nuove progettualità;

**RAVVISATA** la necessità che venga definito in ambito locale - sulla base delle indicazioni impartite in merito dal Ministero dell'Interno e sulla base delle considerazioni sopraesposte - un Protocollo d'Intesa tra la Prefettura di Venezia, i rappresentanti delle Organizzazioni maggiormente rappresentative dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo e i Comuni delle località turistiche balneari;

**RITENUTO** che tale Protocollo, aperto all'adesione dei singoli esercenti ed operatori interessati, debba conseguire l'obiettivo di regolamentare i comportamenti dei gestori e del personale impiegato nel settore nonché degli avventori, anche attraverso una maggiore conoscenza e un maggiore rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica;

**RILEVATO** che le Associazioni firmatarie degli atti in sede centrale hanno manifestato la più ampia disponibilità a forme di collaborazione e condivisione delle iniziative ritenute utili al fine di garantire la sicurezza nelle discoteche;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 54158 del 30 giugno 2023 alla stipula del presente Protocollo d'intesa per la sicurezza nelle discoteche;



*Prefettura di Venezia*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**STIPULANO**

il seguente Protocollo d'Intesa per la sicurezza nei locali di pubblico intrattenimento e spettacolo.

**Art. 1**

Principi di carattere generale

Le parti del presente Protocollo, congiuntamente, si impegnano, per il perseguimento delle finalità di cui in premessa, a promuovere le seguenti buone prassi da adottare nella gestione dei locali stessi ed in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

Il presente Protocollo è aperto all'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico intrattenimento danzante e degli operatori del settore preposti ai servizi di sicurezza dei locali stessi, che con l'adesione assumeranno gli impegni previsti.

**Art. 2**

Impegni congiunti delle parti

Le parti si impegnano a:

- promuovere ogni utile iniziativa per rendere sempre più le "discoteche sicure"; promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte ad individuare ed inibire l'organizzazione abusiva o illegale di intrattenimenti e spettacoli;
- incentivare le buone prassi e le forme di attiva collaborazione con le Forze dell'Ordine, anche attraverso meccanismi premiali a favore delle imprese che le pongano in essere;
- favorire la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani e, più in generale, a tutti i fruitori delle attività di intrattenimento, sia all'interno sia all'esterno dei locali da ballo, in particolare per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'abuso di alcolici e relativi rischi connessi, contribuendo ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento "sani".

Le iniziative avviate saranno monitorate dalla Prefettura di Venezia, alla quale sarà comunicato periodicamente l'andamento delle stesse.

**Art. 3**

Impegni dei gestori e degli operatori che aderiranno al Protocollo.

I gestori e gli operatori del settore che aderiranno al presente Protocollo si impegnano a:



## *Prefettura di Venezia* *Ufficio territoriale del Governo*

a) collaborare con le Forze di Polizia e, in particolare, a segnalare tempestivamente situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi alle Forze dell'Ordine competenti per territorio, secondo prassi che verranno stabilite dai Dirigenti/Comandanti dei predetti Uffici;

b) regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei locali per precluderli a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento alle condotte non consentite di cui ai punti sub A e B dell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento.

c) disciplinare il deflusso degli avventori per evitare lo stazionamento prolungato nei pressi del locale e prevenire episodi di disturbo alla quiete pubblica.

Tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi, deve contenere le prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

e) affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente all'ingresso dei locali e al loro interno, tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione, esclusivamente al personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009, il cui numero minimo andrà calcolato con le seguenti modalità:

- dovranno essere impiegate almeno due unità per qualsiasi tipo di attività;
- superate le 100 persone dovrà essere utilizzata un'ulteriore unità ogni 100 persone fino ad una capienza di 500, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 250 persone fino a 1000;
- per locali con capienza superiore a 1000, si stabilisce un ulteriore incremento di 1 unità ogni 500 persone.

Resta ferma la possibilità di prevedere, d'intesa con l'Autorità di P.S. competente, l'impiego di ulteriori unità, oltre il minimo sopra indicato, in occasione di eventi per i quali si prevede un afflusso di particolare rilievo;

d) utilizzare eventuale personale non iscritto nel Registro di cui al D.M. 6 ottobre 2009 con mansioni di supporto agli operatori autorizzati e formati, ai sensi del citato D.M., in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1, comma 4 del D.M. 6.10.2009, con esclusione di quelli indicati dalle lettere b), f), g).

La verifica del possesso dei requisiti di tali operatori sarà effettuata dalla Questura, alla quale dovranno essere comunicate le generalità del predetto personale almeno 10 giorni prima dell'impiego. La Questura, ove verifichi la mancanza dei citati requisiti, ne darà comunicazione formale al gestore, che pertanto non potrà avvalersene;

e) valutare l'installazione all'interno dei locali, agli ingressi nonché sulle aree esterne di pertinenza delle strutture, in caso di obiettivi e persistenti elementi di rischio, di apparati di videosorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi tramite i citati addetti ai servizi di controllo per le finalità di cui al DM 6 ottobre 2009, ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza. Al fine di consentire le necessarie attività d'indagine alle Forze dell'Ordine, i titolari degli esercizi commerciali si impegnano, altresì, ad assicurare la



## *Prefettura di Venezia*

### *Ufficio territoriale del Governo*

conservazione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza nell'arco di 72 ore dall'evento, rendendolo immediatamente disponibile in caso di richiesta delle Forze di Polizia;

f) segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia territorialmente competenti un referente per la sicurezza per assicurare ogni opportuno contatto nell'ambito della collaborazione prevista per ciascun locale gestito da associati che abbiano aderito al Protocollo;

g) prevedere che tra gli addetti ai servizi di vigilanza o tra il personale di supporto almeno uno abbia frequentato (o possa frequentare entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente documento), un corso di formazione di primo intervento sanitario al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppur provvisorio, presidio per la salute dei frequentatori;

h) prevedere che i locali siano muniti di defibrillatore;

i) facilitare il consumo di bevande non alcoliche attraverso una politica dei prezzi che incentivi l'uso di bevande non alcoliche (ad esempio somministrazione di due bevande analcoliche al prezzo di una alcolica);

l) organizzare corsi di formazione specifica per il personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di prevenirne l'abuso;

m) oltre alle verifiche di igiene e sicurezza previste dalle norme di settore, l'attivazione di un sistema di registrazione analitica, in regime di autocontrollo, degli interventi di manutenzione degli impianti e di pulizia e sanificazione dei locali.

#### **Art. 4**

#### **Impegni delle Organizzazioni che aderiscono al Protocollo**

Le Associazioni di categoria si impegnano a:

a) sensibilizzare i gestori e gli operatori del settore a collaborare con le Forze di Polizia e, in particolare, a segnalare tempestivamente situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso gli esercizi, valorizzando la "rete" tra Associazioni di categoria per incrementare il flusso informativo verso le competenti Autorità;

b) promuovere la regolamentazione dell'accesso e della permanenza all'interno dei locali in base a criteri da rendere noti alla clientela, anche attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi, che consentano, se del caso, al gestore o al personale preposto di inibire l'accesso, ovvero allontanare coloro che si trovino in evidente stato di alterazione psicofisica, nonché quelli che precedentemente abbiano assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di al D.M. 6 ottobre 2009. Promuovere anche la regolamentazione del deflusso degli avventori per evitare lo stazionamento prolungato nei pressi del locale e prevenire episodi di disturbo alla quiete pubblica;



## *Prefettura di Venezia* *Ufficio territoriale del Governo*

- c) promuovere l'installazione, all'interno dei locali e agli ingressi, in caso di obiettivi e persistenti elementi di rischio, di:
- apparati di video-sorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi tramite i citati addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;
  - strumenti di illuminazione esterna, anche presso gli eventuali parcheggi privati annessi ai luoghi di intrattenimento;
- d) sensibilizzare i gestori e gli operatori del settore ad osservare le vigenti disposizioni di legge a tutela dei minori, con particolare riferimento al divieto di somministrazione di bevande alcoliche;
- e) promuovere campagne di sensibilizzazione per l'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto e la pratica dell'autista designato;
- f) favorire la formazione specifica del personale addetto, per una maggiore professionalizzazione degli stessi operatori e, in particolare, di quelli impiegati nell'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di prevenirne l'abuso;
- g) concordare gli orari di apertura e chiusura dei locali, nonché quelli di somministrazione di sostanze alcoliche ai maggiorenni, fermi restando gli imprescindibili principi della tutela dei fruitori, soprattutto dei giovani;
- i) promuovere la cultura dell'igiene e della sicurezza all'interno di tutti i locali di intrattenimento e spettacolo anche attraverso momenti formativi specifici.

### **Art. 5** Impegni delle Istituzioni

La Prefettura di Venezia, la Questura, i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza si impegnano a:

- a) impartire indicazioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo all'interno dei locali, nelle aree circostanti e lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;
- b) intensificare - anche su segnalazione delle aziende autorizzate - l'attività di vigilanza sull'organizzazione illegale di intrattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle, costituendo esse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari;
- c) istituire presso la Prefettura un Albo, su base volontaria, dei gestori delle discoteche sicure che, anche attraverso l'adesione a specifici protocolli, si rendano disponibili a collaborare con le Autorità competenti, per innalzare i livelli di sicurezza nell'ambito delle attività di intrattenimento;



## *Prefettura di Venezia*

### *Ufficio territoriale del Governo*

d) istituire presso la Prefettura, su base volontaria, un Albo dei “referenti” per la sicurezza, indicati da ciascun gestore, aventi i requisiti previsti dal D.M. 6 ottobre 2009 e che abbiano partecipato al corso di formazione di primo intervento sanitario e ai corsi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

e) ritenere configurabile il “legittimo motivo”, di cui all’art 187 del Regolamento di esecuzione del TULPS, in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento di cui all'Allegato 1), dovendosi in tali casi ritenere consentito al gestore denegare legittimamente l'accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;

f) effettuare interventi integrati con gli altri Enti coinvolti, anche mediante programmazione pluriennale, in tema di igiene e salubrità dei locali, igiene degli alimenti e sicurezza degli impianti, e di salute e sicurezza dei lavoratori;

La Prefettura sovrintende, in un rapporto di dialogo con i responsabili delle Organizzazioni aderenti, alla gestione del Protocollo ed esercita l’alta vigilanza sull’attuazione di quanto ivi previsto. Può convocare in ogni momento le Organizzazioni aderenti e i relativi associati, anche in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto.

Semestralmente sarà svolta una verifica dello stato di attuazione del Protocollo, i cui esiti saranno esaminati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le procedure e le modalità, con le quali deve svilupparsi la collaborazione con i Gestori, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 100 TULPS, saranno definite dal Questore - Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, d’intesa con le altre Forze di Polizia.

L’adesione al presente Protocollo e la puntuale ed integrale attuazione dello stesso da parte dei gestori degli esercizi pubblici potrà essere valutata dal Questore, ai sensi dell’art.21 bis del Decreto Legge n. 113/2018 convertito con la legge 1° dicembre 2018, n. 132, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza, in sede di eventuale applicazione dell’art. 100 TULPS.

Le norme comportamentali, cui dovranno attenersi i gestori degli esercizi individuate nel presente Protocollo sulla base delle direttive ministeriali citate in premessa, dell’ Accordo Quadro del 21 giugno 2016 e dell’Intesa Programmatica del 12 luglio 2019 e concordate con le Associazioni firmatarie, saranno adeguate alle Linee Guida, in fase di elaborazione, previste dall’art. 21 bis comma 2 del Decreto Legge n. 113/2018.

#### **Art. 6** Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato alla scadenza previo consenso delle parti interessate.

Venezia, 11/07/2023





*Prefettura di Venezia*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Il Prefetto di Venezia

*Angelo di Terzi*

Il Presidente di SILB – Confcommercio

Il Presidente di FIEPET Confesercenti Provinciale

Il Presidente di FEDERSICUREZZA

Il Presidente di FEDERLAVORO E SERVIZI – Confcooperative Veneto

Il Presidente di ASSICUREZZA – CONFESERCENTI

Il Presidente di ANIVP

Il Presidente di FEDERPOL

Il Presidente di ITALDETECTIVES

Il Presidente di ASSOINTRATTENIMENTO

Il Presidente di ASSIV

*[Signature]*



*Prefettura di Venezia*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Il Presidente di CON.IPI

---

Il Presidente di LEGACOOP SERVIZI

---

Il Sindaco del Comune di Venezia

Il Sindaco del Comune di Caorle

Il Sindaco del Comune di Cavallino - Treporti

Il Sindaco del Comune di Chioggia

Il Sindaco del Comune di Eraclea

Il Sindaco del Comune di Jesolo

Il Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento

Per adesione:

Il Questore di Venezia

Il Comandante Provinciale  
dell'Arma dei Carabinieri  
di Venezia

Il Comandante Provinciale  
della Guardia di Finanza  
di Venezia

**DISCIPLINARE**

**Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale**

I Sigg.ri clienti, nell'accedere al locale, al suo interno, nonché all'uscita e all'esterno, si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti, conformemente al D.M. 6 ottobre 2009, da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle seguenti regole, si riterrà configurato il "legittimo motivo", di cui all'art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la Direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'Ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

**A) ALL'ENTRATA**

Non è consentito:

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope/stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

**B) ALL'INTERNO**

Non è consentito:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;
- disattendere le istruzioni ai fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

### **C) ALL'USCITA E ALL'ESTERNO**

Non è consentito:

- disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
- usare segnalazioni acustiche;
- diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

La Direzione Locale